

COMUNE DI VALLE MOSSO
Provincia di Biella

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE

S O M M A R I O

- Art. 1 - Ambito e Finalità del Regolamento
- Art. 2 - Distinzioni delle occupazioni ed atto delle concessioni
- Art. 3 - Domanda di occupazione
- Art. 4 - Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione
- Art. 5 - Obblighi del concessionario
- Art. 6 - Decadenza ed estinzione della concessione
- Art. 7 - Modifica, sospensione revoca della concessione
- Art. 8 - Rinnovo della concessione
- Art. 9 - Commercio su aree pubbliche
- Art. 10 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Art. 11 - Classificazione delle strade
- Art. 12 - Durata delle occupazioni
- Art. 13 - Modalità di applicazione del canone
- Art. 14 - Soggetto passivo
- Art. 15 - Agevolazioni
- Art. 16 - Esenzioni
- Art. 17 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti
- Art. 18 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee.
- Art. 19 - Riscossione coattiva.
- Art. 20 - Sanzioni.
- Art. 21 - Disposizioni finali e transitorie.

Art. 1 - Ambito e Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.

Con i termini “ suolo pubblico “ e “ spazio pubblico “ nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Nel presente regolamento con i termini “occupazione” e “occupare” si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

Sono escluse dall'applicazione del canone di cui al comma 1 le strade statali e provinciali situate all'interno dei centri abitati, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, perché il Comune di Valle Mosso non ha popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Art. 2 - Distinzioni delle occupazioni ed atto delle concessioni

Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti (allegato B);
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti (allegato C).

Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a tre ore e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- a) difformi dalla disposizione dell'atto di concessione;
- b) che si protraggano oltre al termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

Art. 3 - Domanda di occupazione

Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune (in carta legale) e contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda ; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore ;
- c) nel caso di più contitolari non rappresentati dall'Amministratore di cui al punto precedente, la domanda può essere sottoscritta da tutti i contitolari o da un solo rappresentante degli stessi.

- d) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- e) la superficie o estensione lineare che si intende occupare;
- f) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione.
- g) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

Art. 4 - Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni.

L'atto di concessione deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3, comma 2 ;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione la frequenza dell'occupazione
- d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
- e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.

Art. 5 - Obblighi del concessionario

Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specifiche nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in ripristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese ;

- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione ;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione ;
- d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione ;
- e) versamento del canone alle scadenze previste.

Art. 6 - Decadenza ed estinzione della concessione

Sono causa di decadenza della concessione :

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto dall'atto di concessione del suolo, dello spazio pubblico o del bene pubblico concesso.

Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Nei casi comportanti l'applicazione della decadenza e/o estinzione della concessione non si procede al rimborso di quanto dovuto per annualità già versata.

Art. 7 - Modifica, sospensione revoca della concessione

L'Amministrazione Comunale puo', in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.

La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Art. 8 - Rinnovo della concessione

I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.

Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo in carta libera almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo. Per le occupazioni con condutture ed altre strutture relative ai servizi pubblici ed assimilabili (rete elettriche, telefoniche, acquedotti, ecc) la concessione si intende rinnovata con il pagamento del canone annuale.

Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, prima della scadenza, domanda di proroga in carta libera indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

Art. 9 - Commercio su aree pubbliche

Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune nel rispetto delle leggi che regolano tale settore.

Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

Art. 10 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- classificazione delle strade in almeno n. 2 categorie: la percentuale di riduzione tra la prima e l'ultima categoria non potrà superare il 70 % ;
- entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- durata dell'occupazione;
- valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'apposito Allegato al presente Regolamento.

Le frazioni di tariffa sino a £. 50 sono arrotondate alle lire 100 inferiori e quelle oltre £. 50 sono arrotondate alle lire 100 superiori.

L'importo dei canoni fino a £ 500 è arrotondato alle lire 1.000 inferiori, oltre £. 500 alle lire 1.000 superiori.

Art. 11 - Classificazione delle strade

Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 3 categorie, secondo il seguente elenco:

1^ CATEGORIA: P.zza Martiri della Libertà, P.zza della Repubblica, P.zza Alpini d'Italia;

2^ CATEGORIA: F.ne Falcerò, F.ne Campore, Via Bacconengo, Via Mazzini, P.zza Chiesa, P.zza Valentino Cerruti, Largo Società dei Tessitori, Via Fabbriche, Via Chiesa;

3^ CATEGORIA: Via Batur, Via Cavalieri di Vittorio Veneto, F.ne Robiolio e tutte le altre strade non elencate.

Le categorie sono state ricavate, in base all'importanza delle strade, agli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.

Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Alle strade appartenenti alla 1^ categoria viene applicata la tariffa più elevata.

La tariffa per le strade di 2^ categoria è ridotta in misura del 30% rispetto alla 1^.

La tariffa per le strade di 3^ categoria è ridotta in misura del 60% rispetto alla 1^.

Art. 12 - Durata delle occupazioni

Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse, non soggetto ad alcun frazionamento.

Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie nella TARIFFA ALLEGATA (allegato A), a giorno ed in base alla superficie occupata.

Art. 13 - Modalità di applicazione del canone

Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone e' quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone non v'è applicato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dall'area già assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.

Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze, per la misura unitaria di tariffa pari a lire 1.500 per ciascuna utenza, con un minimo di canone annuo ad azienda di lire 1.000.000. (1)

Gli importi di cui al comma che precede sono rivalutati annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. (1)

Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.

(1) Commi sostituiti con deliberazione di C.C. n. 13 del 22/2/2000.

Art. 14 - Soggetto passivo

Il canone e' dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Il canone e' indivisibile ed il versamento o la richiesta dello stesso viene effettuata indifferentemente da uno o più dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art 1292 del Codice Civile.

Art. 15 - Agevolazioni

Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purché non vi siano appoggi al suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 20 per cento.

Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento.

Per le occupazioni temporanee realizzate su area pubblica da venditori non titolari di posteggio, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, o per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante o per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive la tariffa è ridotta del 50 per cento.

Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante o per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive la tariffa è ridotta del 86 per cento.

Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con l'installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta del 50 per cento.

Art. 16 - Esenzioni

Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni che non si protraggono per più di centoottanta minuti, o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune ;
- b) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap ed inoltre tutti i tipi di passo carrai come definiti dal D.Lgs 30.4.1992 n.285 giusta delibera di Giunta N° 279 del 29.10.1996;
- c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera C.T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica ;
- d) le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei Servizi pubblici di trasporto ; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie.

e) l'occupazione di spazi soprastanti con insegne pubblicitarie in genere, faretti, lampade, telecamere, lanterne, prive di struttura a terra la cui sporgenza dall'edificio sia inferiore a 50 centimetri.

f) le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico o istituzionale o a scopo benefico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.

g) le occupazioni permanenti e temporanee realizzate con tende e simili a copertura di aree pubbliche già oggetto di a canone

h) le occupazioni temporanee per attività edilizia. (2)

(2) Comma aggiunto con deliberazione di C.C. n. 57 del 25/11/2004.

Art. 17 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.

Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al Comune o al concessionario del servizio all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno ; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Il versamento del canone va effettuato al COMUNE DI VALLE MOSSO a mezzo versamento sul conto corrente postale N° 15739139, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore 500 .

Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre 31 GENNAIO -30 APRILE- 31 LUGLIO - 31 OTTOBRE), qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a lire un milione.

Il canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune deve recare, quale causale, l'indicazione dell'art. 63 del D. Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed

integrazioni. Il comune può prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti di non meno di 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. (3)

(3) Comma aggiunto con deliberazione di C.C. n. 13 del 22/2/2000.

Art. 18 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee.

Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art. 17, comma 4 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza, agli uffici comunali preposti o al concessionario del servizio.

Art. 19 - Riscossione coattiva.

La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente Regolamento avviene mediante il sistema della ingiunzione di cui al R.D. 14.04.1910 , n.639.

In caso di affidamento a terzi del Servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 e' svolto dal concessionario.

Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente e sono recuperate con il procedimento di cui al primo comma.

Art. 20 - Sanzioni.

La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile così come indicato dal Regolamento delle Entrate e le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente.

Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione sono punite con l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 e, nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 19 del presente Regolamento.

Art. 21 - Disposizioni finali e transitorie.

Funzionario responsabile dell'entrata disciplinata dal presente regolamento è il responsabile del servizio finanziario e tributi. Egli svolge tutte le incombenze che gli sono attribuite dal presente regolamento e dal regolamento comunale dell'entrate. (4)

L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 1999.

(4) Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 57 del 25/11/2004.

ALLEGATO A)

TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

a) TARIFFA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO:

1^ CATEGORIA L. 700 a mq. o ml. a giorno

2^ CATEGORIA L. 500 a mq. o ml. a giorno

3^ CATEGORIA L.300 a mq. o ml. a giorno

b) TARIFFA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SPAZI SOVRASTANTI O SOTTOSTANTI IL SUOLO:

1^ CATEGORIA L. 600 a mq. o ml. a giorno

2^ CATEGORIA L. 400 a mq. o ml. a giorno

3^ CATEGORIA L. 200 a mq. o ml. a giorno

(Le tariffe indicate tengono già conto della riduzione del 20% prevista all'art 15 e dell'arrotondamento di cui all'art 10).

c) TARIFFA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE PER ATTIVITA' EDILIZIA:

Esenti (art. 16, comma 1, lettera h). (5)

(5) Così modificato con deliberazione di C.C. n. 57 del 25/11/2004.

d) TARIFFA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE REALIZZATE DA VENDITORI SU AREA PUBBLICA NON TITOLARI DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO, COMMERCIANTI IN GENERE, PUBBLICI ESERCIZI, PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO:

1^ CATEGORIA L. 300 a mq. a giorno

2^ CATEGORIA L. 200 a mq. a giorno

3^ CATEGORIA L. 100 a mq. a giorno

(Le tariffe indicate tengono già conto della riduzione del 50% prevista all'art 15 e dell'arrotondamento di cui all'art 10).

e) TARIFFA PER OCCUPAZIONI POSTE IN ESSERE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE O PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI, SPORTIVE:

1^ CATEGORIA L. 100 a mq. a giorno

2^ CATEGORIA L. 100 a mq. a giorno

3^ CATEGORIA L. 100 a mq. a giorno

(Le tariffe indicate tengono già conto della riduzione dell'86% prevista all'art 15 e dell'arrotondamento di cui all'art 10).

f) TARIFFA PER OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI CON ESCLUSIONE DI QUELLE REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE:

1^ CATEGORIA L. 300 a mq. a giorno

2^ CATEGORIA L. 200 a mq. a giorno

3^ CATEGORIA L. 100 a mq. a giorno

(Le tariffe indicate tengono già conto della riduzione del 50% prevista all'art 15 e dell'arrotondamento di cui all'art 10).

OCCUPAZIONI PERMANENTI

a) TARIFFA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SUOLO PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA PER TITOLARI DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO:

1^ CATEGORIA L. 14.000 a mq. o ml. all'anno

2^ CATEGORIA L. 9.800 a mq. o ml. all'anno

3^ CATEGORIA L. 5.600 a mq. o ml. all'anno

b) TARIFFA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SUOLO PER TUTTE LE ALTRE IPOTESI

1^ CATEGORIA L. 280 a mq o ml all'anno

2^ CATEGORIA L. 270 a mq o ml all'anno

3^ CATEGORIA L. 260 a mq o ml all'anno

b) TARIFFA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SPAZI SOVRASTANTI O SOTTOSTANTI IL SUOLO:

1^ CATEGORIA L. 200 a mq. o ml. all'anno

2^ CATEGORIA L. 200 a mq. o ml. all'anno

3^ CATEGORIA L. 200 a mq. o ml. all'anno

(La presente tariffa tiene conto della riduzione del 20 % prevista all'art 15 e dell'arrotondamento previsto all'art 10.)

c) TARIFFA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI CON TENDE E SIMILI:

esenti con D.G. N° 279 del 29.10.1996

d) TARIFFA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI CON PASSI CARRABILI:

esenti con D.G. 279 del 29.10.1996

e) TARIFFA VALIDA PER I PRIMI DUE ANNI DI APPLICAZIONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI REALIZZATE CON CAVI, CONDUTTURE, IMPIANTI O CON QUALSIASI ALTRO MANUFATTO, DA AZIENDE DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI:

Lire 1.250 per ciascun utente

f) TARIFFA APPLICABILE A DECORRERE DAL TERZO ANNO PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI REALIZZATE CON CAVI, CONDUTTURE, IMPIANTI O CON QUALSIASI ALTRO MANUFATTO, DA AZIENDE DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI:

L. 100 a ml.

**INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE
DI OCCUPAZIONI PERMANENTI**

SUOLO PUBBLICO

Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci.
Spazi riservati al parcheggio privato.
Chioschi e simili adibiti alla somministrazione di beni e servizi al dettaglio.
Cartellonistica pubblicitaria stradale e preinsegne.
Mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche appoggiati al suolo.
Dissuasori stradali.
Esposizioni di merce all'esterno di negozi su appositi supporti.
Esposizioni di merci alla rinfusa all'esterno di negozi.
Arredo urbano in genere pubblicizzato ed esposto a cura di privati.
Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili.
Dehors.
Fioriere e simili.
Aree mercatali (somma dei singoli posteggi concessi per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche ai titolari di concessione) .
Distributori di tabacchi.

SOPRASSUOLO

Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica non appoggiati al suolo.
Cavidotti, elettrodotti e simili.
Impianti a fune per trasporto merci e persone.

SOTTOSUOLO

Cisterne e serbatoi interrati in genere.
Cavidotti interrati.
Condotte e tubazioni interrate.
Pozzi, pozzetti, cabine di derivazione e smistamento esclusi gli allacci ai servizi di pubblica utilità.

Cunicoli sotterranei destinati allo scorrimento di cavi e simili per l'erogazione di pubblici servizi.

ALLEGATO C)

INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE

SUOLO PUBBLICO

Banchi di vendita e simili sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici, riferiti ai soggetti non titolari di posteggio (escluso le tende sporgenti) .
Esposizioni di merce all'esterno di negozi su appositi espositori.
Esposizione di merci alla rinfusa all'esterno di negozi.
Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili.
Scavi e reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) eseguiti per la manutenzione di impianti ed attrezzature destinati alla fornitura di servizi di pubblica utilità.
Spettacoli viaggianti e circensi.
Manifestazioni politiche, culturali, religiose, sportive - deposito temporaneo di merci di qualunque genere su spazi pubblici.
Fioriere e simili.
Dehors.
Ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi.
Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo.

SOPRASSUOLO

Insegne pubblicitarie a bandiere e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo.
Striscioni pubblicitari esposti trasversalmente alle pubbliche vie e piazze.
Cavidotti, elettrodotti e simili realizzati a carattere temporaneo.

SOTTOSUOLO

Pozzi, pozzetti, condutture, cavidotti interrati realizzati a carattere provvisorio.

Il presente regolamento è:

- stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 25/11/1998;
- stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 27/11/1998 all'11/12/1998 senza opposizioni;
- stato approvato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti degli Enti Locali, Sezione di Novara (decorrenza dei termini di cui all'art. 17, 40° comma, legge 127/97art. 47);
- entrato in vigore il 1° gennaio 1999;
- stato inserito nella raccolta dei regolamenti del Comune;
- è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 22/2/2000.
- è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 25/11/2004.

Valle Mosso, li 15/12/2004

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dottor Giuseppe Marino)